



# Comune di Abbazia Lariana

Provincia di Lecco

n. telefono: 0341.731241  
Polizia municipale: 335.7202713  
e-mail [info@comune.abbazia-lariana.lc.it](mailto:info@comune.abbazia-lariana.lc.it)  
PEC: [comune.abbazialariana@legalmail.it](mailto:comune.abbazialariana@legalmail.it)

via Nazionale n. 120, 23821 (LC)  
CODICE FISCALE 83007090133  
PARTITA IVA 00684170137  
[www.comune.abbazia-lariana.lc.it](http://www.comune.abbazia-lariana.lc.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6 del 25/02/2025

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2025.**

Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica.

L'anno 25/02/2025, addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 18:00 , nella sede comunale , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 38 del D. LGS. 267/2000 e art. 8 Statuto Comunale e art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio per il quale sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali. Risultano presenti al seguente punto dell'ordine del giorno i signori:

|   | Nome                  | P | V | A |    | Nome                    | P | V | A |
|---|-----------------------|---|---|---|----|-------------------------|---|---|---|
| 1 | AZZONI ROBERTO SERGIO | X |   |   | 8  | MICHELI MATTIA          | X |   |   |
| 2 | GANDIN ROBERTO        | X |   |   | 9  | DONATO CARLO            | X |   |   |
| 3 | RUSCONI GIANLUCA      | X |   |   | 10 | CARENINI BRUNO GIOVANNI | X |   |   |
| 4 | AZZONI IRENE          | X |   |   | 11 | VALASSI MATTIA          | X |   |   |
| 5 | CIRILLO ELISA         | X |   |   | 12 | MANGIONI MARGHERITA     | X |   |   |
| 6 | RIVA GAIA             | X |   |   | 13 | MAZZOLENI FAUSTO        | X |   |   |
| 7 | RADAELLI PIETRO       | X |   |   |    |                         |   |   |   |

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Comunale Avv. Mario Blandino il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sindaco Roberto Sergio Azzoni assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MARIO BLANDINO, ROBERTO SERGIO AZZONI e stampato il giorno 08/08/2025 da Eduardo Andrade.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2025.**

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamato** l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: “a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

**Richiamata** la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

**Richiamato** l'art.6 lettera F) del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è pari all'imposta dovuta per l'intero anno e

eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal “prospetto delle aliquote” di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal “prospetto delle aliquote” di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

### **Rilevato che**

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l'elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa.
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: “In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”.
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023.

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il



quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**Richiamato** il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

**Considerate** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

**Esaminato** il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

**Ritenuto** al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale.

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29/09/2020.

**Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

**Visto** lo Statuto Comunale.

Gli interventi riguardanti il punto n. 6 all'ordine del giorno sono allegati alla presente delibera quali parti integranti e sostanziali della stessa.

Con voti favorevoli n. 9 (Radaelli, Riva, Donato, Micheli, Rusconi, Azzoni R., Gandin, Cirillo, Azzoni I) contrari n. 4 (Carenini, Valassi, Mazzoleni, Mangioni) e astenuti n. 0 acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
- 3) Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.
- 4) Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto.

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 9 (Radaelli, Riva, Donato, Micheli, Rusconi, Azzoni R., Gandin, Cirillo, Azzoni I) contrari n. 4 (Carenini, Valassi, Mazzoleni, Mangioni) e astenuti n. 0 acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Roberto Sergio Azzoni

Il Segretario Comunale  
Avv. Mario Blandino

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*



# Comune di Abbazia Lariana

Provincia di Lecco

n. telefono: 0341.731241  
Polizia municipale: 335.7202713  
e-mail [info@comune.abbazia-lariana.lc.it](mailto:info@comune.abbazia-lariana.lc.it)  
PEC: [comune.abbazialariana@legalmail.it](mailto:comune.abbazialariana@legalmail.it)

via Nazionale n. 120, 23821 (LC)  
CODICE FISCALE 83007090133  
PARTITA IVA 00684170137  
[www.comune.abbazia-lariana.lc.it](http://www.comune.abbazia-lariana.lc.it)

Area Economico - Finanziaria  
Ufficio Tributi

## PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 18/02/2025

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2025.**

Parere di regolarità tecnica D.Lgs. 267/2000

Il sottoscritto Ceffaratti Antonio nella sua qualità di responsabile dell'area;  
vista la proposta di deliberazione da porre in discussione;  
Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000  
Visto l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 inserito dall'art. 3, comma 1 lett.d)  
DL 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

### **ESPRIME**

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Abbazia Lariana, 18/02/2025

Il Responsabile  
Ceffaratti Antonio

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*



# Comune di Abbadia Lariana

Provincia di Lecco

n. telefono: 0341.731241  
Polizia municipale: 335.7202713  
e-mail [info@comune.abbadia-lariana.lc.it](mailto:info@comune.abbadia-lariana.lc.it)  
PEC: [comune.abbadialariana@legalmail.it](mailto:comune.abbadialariana@legalmail.it)

via Nazionale n. 120, 23821 (LC)  
CODICE FISCALE 83007090133  
PARTITA IVA 00684170137  
[www.comune.abbadia-lariana.lc.it](http://www.comune.abbadia-lariana.lc.it)

Area Economico - Finanziaria  
Ufficio Tributi

## PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 18/02/2025

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE  
ANNO 2025.**

Parere di regolarità contabile D.Lgs. 267/2000

Il sottoscritto Ceffaratti Antonio nella sua qualità di responsabile dell'area Economico-Finanziaria;  
Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000  
Visto l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 inserito dall'art. 3, comma 1 lett.d)  
DL 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

### **ESPRIME**

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Abbadia Lariana, 18/02/2025

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria  
Ceffaratti Antonio

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

|                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze                                                                                         | 0,59%                                                                        |
| Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 | SI                                                                           |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)                                                                                                | 0%                                                                           |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)                                                                                       | 1,06%                                                                        |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                          | Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
| Aree fabbricabili                                                                                                                                                         | 1,06%                                                                        |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)                                                      | 1,06%                                                                        |

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: vedi art. 12 lett. g) regolamento IMU vigente.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 08/08/2025 da Eduardo Andrade.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)





# Comune di Abbadia Lariana

Provincia di Lecco

n. telefono: 0341.731241

Polizia municipale: 335.7202713

e-mail [info@comune.abbadia-lariana.lc.it](mailto:info@comune.abbadia-lariana.lc.it)

PEC: [comune.abbadialariana@legalmail.it](mailto:comune.abbadialariana@legalmail.it)

via Nazionale n. 120, 23821 (LC)

CODICE FISCALE 83007090133

PARTITA IVA 00684170137

[www.comune.abbadia-lariana.lc.it](http://www.comune.abbadia-lariana.lc.it)

All. delibera n. 6 del 2025

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2025.**

**SINDACO:** "Passiamo al punto sei all'ordine del giorno imposta municipale propria IMU conferma aliquota 2025. Qui credo che sarò estremamente breve, che già il titolo della delibera presuppone appunto e conferma appunto le aliquote dell'anno 2024, quindi nel 2025 vengono mantenute tali e quindi non ci sono modifiche rispetto a quanto attualmente previsto nell'attuale sistema di imposte; quindi, non aggiungerei nulla se non lasciare la parola per eventuali domande, non ci sono interventi. Non ci sono interventi. Passiamo quindi alla votazione del punto numero 6, imposta municipale propria IMU conferma aliquote anno 2025 ok, scusami, non avevo lasciato la parola a Carenini prima e a Radaelli dopo per la dichiarazione di voto, prego, ecco Carenini".

**CONSIGLIERE CARENINI:** "Anche in questo caso noi ci aspettiamo sempre dall'amministrazione degli interventi volti al cittadino, al sociale, visto che sembrerebbero esserci le opportunità a livello di bilancio, anche in questo caso ci aspettavamo una riduzione magari non importante però un, segno di avvicinamento nel verso i cittadini, visto le spese che in questi ultimi anni sono veramente aumentate a dismisura. Quindi voteremo, visto questo voteremo contrario".

**SINDACO:** "Grazie Radaelli".

**CONSIGLIERE RADAELLI:** "Grazie. Consci che il Comune di Abbadia Lariana non può fare molto rispetto allo scenario geopolitico internazionale che prevede un innalzamento dei costi e che non può di fatto abbassare l'inflazione noi voteremo favorevoli alla conferma delle aliquote IMU. Grazie."

**SINDACO:** "Grazie quindi passiamo ora alla votazione, punto numero 6 all'ordine del giorno imposta municipale propria, IMU conferma aliquote anno 2025. Favorevoli: Radaelli, Riva Donato, Micheli, Rusconi, Azzoni Roberto, Gandin, Cirillo, Azzoni Irene. Contrari: Mangioni, Mazzoleni, Valassi, Carenini.

Anche qui votiamo per l'immediata esecutività della delibera. Favorevoli: 9 Contrari: 4 come precedenti.

Il Consiglio approva".